

Roma, 23 luglio 2024

Prot. n. 65/2024

Ai Coordinatori Regionali SAS Giustizia

Oggetto: *trattativa famiglie professionali DOG – l'ultima proposta dell'amministrazione*

Trasmettiamo l'ultima proposta dell'amministrazione giudiziaria in tema di famiglie professionali che abbiamo già provveduto a restituire al mittente, in quanto irricevibile, nel corso di una riunione che si è svolta ieri mattina. La stessa, invero, essendo stata costruita violando il principio di omogeneità (tale principio richiede ex art. 13 n.3 CCNL 2019/2021 per i profili professionali che entrano nella medesima famiglia "*competenze similari e una base professionale e di conoscenze comune*"), si configura piuttosto come una proposta non di famiglie professionali bensì di "ammucchiate" professionali. **Solo una sigla sindacale si è dichiarata pronta a firmare.**

Più nel dettaglio abbiamo osservato che la cennata proposta è totalmente inaccettabile:

- a) Innanzitutto, perché prevede **una costruzione delle famiglie manifestamente illogica e contraria alla lettera ed alla ratio dell'art. 13 n. 3 del CCNL 2019/2021**, secondo il quale le famiglie professionali sono "*ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune*". Per l'art. 13 n. 3 cit. la confluenza dei profili professionali attualmente esistenti nelle famiglie deve avvenire secondo il principio della omogeneità. Lo stesso non è un concetto astratto ma, per espressa previsione normativa, si fonda su due elementi: competenze similari e base professionale e di conoscenze comune.
- Partendo da tale premessa, **nell'area degli assistenti, è arbitrario l'inserimento dell'ufficiale giudiziario nella famiglia "dei servizi giuridici e giudiziari"** (l'ufficiale giudiziario è ruolo ad esaurimento per espressa previsione dell'art. 21 quater L. 132/2015 e, pertanto, tale professionalità non può più essere prevista nell'area degli assistenti) **nonché l'inserimento in particolare dell'assistente linguistico e del conducente di automezzi nella famiglia "dei servizi amministrativo-contabili e di organizzazione"** (entrambi i profili vanno costruiti come famiglie a sé stanti e, quella dell'assistente linguistico, come ruolo ad esaurimento ex art. 21 quater L. 132/2015); nell'area dei funzionari, è arbitrario l'inserimento del direttore nella famiglia "*dei servizi amministrativo-contabili e di programmazione*". **Il direttore va costruito come famiglia a sé stante, con ruolo ad esaurimento**, dopo aver esperito il transito dei funzionari giudiziari come previsto dall'accordo del 26.4.2017. Il profilo del direttore, invero, nel CCNI del 2010 è stato previsto

come una figura vice-dirigenziale che nel nuovo ordinamento non trova spazio. Occorre evitare il demansionamento di tali lavoratori.

Va precisato che l'amministrazione ha cercato, **con il consenso di una sola sigla sindacale**, di inserire il profilo del funzionario UNEP nella medesima famiglia del funzionario giudiziario. Sul punto, insieme ad altre sigle sindacali, **abbiamo chiesto ed ottenuto la previsione di una specifica famiglia per il funzionario UNEP** obiettando che una soluzione diversa avrebbe violato clamorosamente le norme di legge che disciplinano l'attività degli ufficiali giudiziari. Infatti, la disciplina delle competenze dell'ufficiale giudiziario solo in parte è contrattuale. La stessa, invero, è ancora disciplinata dalla legge (DPR 1229/1959) in ragione della specialità di tale attività (l'ufficiale giudiziario è organo dell'esecuzione civile) e la legge delinea, tra l'altro, un sistema retributivo misto (in parte fondato sulle trasferte) del tutto distinto da quello che si applica agli altri lavoratori del comparto.

- b) perché per le famiglie che svolgono le attività specifiche dell'amministrazione giudiziaria (quella del cancelliere, dell'ufficiale giudiziario e del direttore in particolare) **non prevede la nomenclatura da sempre prevista dalle leggi e da tutti i previgenti sistemi di classificazione.**
- c) perché prevede, nonostante un anno di trattative, il ricorso, sia pure a margine del CCNI, alla **profilatura delle famiglie** (non prevista da alcuna norma del vigente CCNL). Ciò costituisce una violazione dell'art. 7 n. 6 lett. z del CCNL 2019/2021: il tavolo negoziale è chiamato alla "*individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali*" e non ha alcuna competenza in tema di definizione dei profili. Questi ultimi non hanno rilevanza giuridica ma hanno una mera funzione descrittiva delle competenze interne a ciascuna famiglia. Per tale motivo l'organico, come è noto, sarà distinto per aree e per famiglie e non per aree, famiglie e profili. La elencazione a latere dei profili, inoltre, non può vanificare la portata dell'art. 13 n. 2 CCNL 2019/2021 secondo il quale all'interno delle aree (ed a maggior ragione all'interno delle famiglie) "*si ha equivalenza e fungibilità delle mansioni ed esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell'organizzazione del lavoro*". Ciò significa che nell'ambito della medesima famiglia tutti possono essere chiamati a svolgere e debbono svolgere le attività specificate nella declaratoria. **Per la CISL è di fondamentale importanza evitare che attraverso i profili (che non sono scritti dal tavolo negoziale ma dalla sola amministrazione) siano introdotte competenze, attività e responsabilità aggiuntive per i lavoratori.**
- d) perché **prevede esplicitamente la medesima attività su più aree (nello specifico l'assistenza all'udienza)** attraverso l'introduzione arbitraria e unilaterale dei profili di ruolo.
- e) perché per talune famiglie contempla attività non previste dalle declaratorie dei profili confluiti nella famiglia medesima e che quindi incrementano il carico di lavoro e le responsabilità senza alcun corrispettivo né giuridico né economico, soprattutto nel caso in cui tali attività sono proprie di altri profili professionali. È il caso delle competenze contabili attribuite alla famiglia dei servizi giuridici nell'area dei funzionari e nell'area degli assistenti attraverso i profili di ruolo.
- f) perché non contempla la confluenza nelle famiglie dei profili professionali previsti dal **PNRR Giustizia (DL 80/2021)**: funzionario addetto all'ufficio per il processo; tecnico IT senior; tecnico IT junior; tecnico di contabilità senior; tecnico di contabilità junior; tecnico di edilizia senior; tecnico di edilizia junior; tecnico statistico; tecnico di amministrazione;

analista di organizzazione; operatore di data entry. E' poi singolare la previsione delle mansioni del funzionario addetto all'ufficio per il processo nel profilo di funzionario giuridico inserito tra i profili "di ruolo" della famiglia dei servizi giuridici di area terza. I profili, invero, non hanno rilevanza giuridica ma hanno una mera funzione descrittiva delle competenze interne a ciascuna famiglia.

- g) **Perché non prevede una autonoma famiglia del funzionario addetto all'ufficio per il processo.**

La trattativa prosegue.

Sarà nostra cura informarvi tempestivamente sugli sviluppi.

Alleghiamo copia della proposta dell'amministrazione sulle famiglie professionali di cui in premessa.

Cordiali saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra

